

NUOVA

CAMPAGNA



REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI
AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

SERVIZIO 5°: PREVENZIONE E PROTEZIONE
DALL'INQUINAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI,
INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 11512 DEL 17 DIC. 2003

OGGETTO: D. Lgs. 22/97 - Ditta Ecocave S.r.l. -
Autorizzazione ai sensi dell'art.28,
comma 7 alla gestione di impianti mobili
per il trattamento e recupero di materiali.
Modifiche e integrazioni alla D.D.
n.5083/2002.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e
successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9
agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e
integrazioni;

Visto il Regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio
delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;

MOD. 1

Spazio riservato all'Archivio

Regione dell'Umbria Giunta Regionale
Direzione Politiche Territoriali
Prot. Uscita del 14/01/2004
nr. 0002904
Classifica: XIII.9

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnico-amministrativa
della determinazione dirigenziale.

Il responsabile di Sezione
Dott.ssa Giovanna Saltalamacchia

Data

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si appone il visto in ordine alla regolarità
contabile della determinazione
dirigenziale, la cui spesa trova copertura
finanziaria al cap. _____ del
bilancio regionale per l'esercizio
finanziario _____

Il dirigente responsabile Serv. Ragioneria o suo
delegato

Data

VISTO IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESA

Si appone il visto in ordine alla regolarità
della determinazione di liquidazione a
fronte del seguente impegno di spesa

Il dirigente responsabile Serv. Ragioneria o suo
delegato

Data

Segue determinazione n. _____ del _____

Visto il D. Lgs. n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 2 dell'art.28 il quale stabilisce che: "Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati in via definitiva dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1512 del 28.11.2001 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.61 del 12.12.2001, nella quale vengono dettati i criteri per il rilascio, ai sensi del sopracitato art.28 comma 7, delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti, nonché le modalità per lo svolgimento delle singole campagne di attività;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.5083 del 12 giugno 2002 con la quale si è provveduto ad aggiornare e integrare l'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per il trattamento e recupero di materiali inerti presso i siti di San Martino in campo e Pantalla di Todi rilasciata con D.D. m.1287/2001;

Vista la nota del 14.07.2003, prot. n. 16072 con la quale la ditta la ditta Ecocave S.r.l., con sede legale in Via dei Filosofi, 47 - Perugia, ha richiesto di distinguere e separare le attività svolte presso i siti di San Martino in Campo e Pantalla, originariamente autorizzate ai sensi dell'art.6 lettere c) e d) del D.P.R. 915/82 e successivamente adeguate al D. Lgs. 22/97 da quelle autorizzate ai sensi dell'art.28, comma 7 del medesimo D. Lgs., nonché di estendere le tipologie precedentemente autorizzate;

Esaminata la documentazione trasmessa dalla Ditta Ecocave S.r.l., inerente alla richiesta in oggetto;

Vista la relazione istruttoria predisposta dal V° Servizio della Direzione Politiche Territoriali - Ambiente ed Infrastrutture, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato Atto che la documentazione presentata dalla Ditta Ecocave S.r.l., è esaustiva al fine del rilascio della autorizzazione regionale prevista al comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs. n.22/97;

Vista la nota del Dirigente del Servizio n.20069 del 28.08.2003, con la quale viene recepita la proposta dell'ARPA di imporre ulteriori prescrizioni riguardo le emissioni in atmosfera, e più precisamente:

1. gli impianti dovranno essere dotati di idonei sistemi di contenimento e abbattimento delle emissioni;
2. dovrà essere assicurata la disponibilità di acqua da utilizzare per la umidificazione dei cumuli, dei piazzali e delle vie di transito;
3. i prodotti costituiti da materiale inerte polverulento stoccato in cumuli dovranno essere irrorati con acqua ovvero coperti con teli al fine di limitare al massimo lo spolveramento;
4. i silos di stoccaggio eventualmente presenti dovranno essere dotati di opportuni sistemi di abbattimento applicati ai condotti di sfiato;
5. nel caso di ubicazione del cantiere in prossimità di zone abitate, al fine di contenere al massimo eventuali dispersioni di polveri potrà essere prevista l'installazione di barriere temporanee con teli ombreggianti di altezza adeguata.

Segue determinazione n. del 1003 - del 1003

Tutto ciò premesso e considerato;

Il Dirigente Responsabile del Servizio
D E T E R M I N A

1. di autorizzare in via definitiva, ai sensi dell'art.28 - comma 7 - del D. Lgs. n.22/97, la ditta Ecocave S.r.l., con sede legale in Via dei Filosofi, 47 - Perugia, alla gestione dei sottoriportati impianti mobili:

- IMPIANTO n. 1 - BROWNLENNOX;
- IMPIANTO n. 2 - ~~HARTL SUPERTRAK 504 PCV~~; → SOST. DA OMTRACK
- IMPIANTO n. 3 - HARTL SUPERTRAK ST 504 PCV;

2. di stabilire che:

- la ditta Ecocave S.r.l. nella gestione degli impianti di frantumazione di inerti dovrà attenersi alla documentazione progettuale presentata, al rispetto di tutte le normative vigenti, o che entrassero in vigore successivamente, in materia ambientale e di sicurezza e igiene dei lavoratori;
- per lo svolgimento delle singole campagne di attività, così come previsto all'art.28, comma 7 del D. Lgs. n.22/97, la ditta dovrà ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese di gestione dei rifiuti;
- i rifiuti che potranno essere trattati nelle singole campagne di attività sono quelli riportati nell'allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la ditta dovrà rispettare, inoltre, le prescrizioni che seguono:
 - a) durante lo scarico dei materiali soggetti a trasporto eolico, si dovrà provvedere ad effettuare una adeguata umidificazione dei materiali stessi;
 - b) durante lo scarico e/o trattamento sarà effettuato un controllo finalizzato alla intercettazione di frazioni estranee e/o di materiali putrescibili tra i rifiuti conferiti, che dovranno essere tempestivamente smaltiti, tramite trasportatori autorizzati, presso idonei impianti;
 - c) i cumuli dei materiali in ingresso e in uscita dall'impianto non dovranno superare i 10 m. di altezza. Relativamente ai quantitativi di materiali trattati gli stessi saranno in funzione della potenzialità degli impianti e comunque rispettosi di quanto stabilito con D.G.R. 1512 del 28.11.2001;
 - d) i rifiuti stoccati, saranno avviati, tramite nastri trasportatori e/o altri mezzi meccanici, all'impianto di frantumazione per essere ridotti a pezzature omogenee sulla base delle indicazioni impartite dal responsabile dell'impianto in funzione delle specifiche destinazioni di riutilizzo; la responsabilità della qualità del prodotto ottenuto e della sua effettiva e completa possibilità di riutilizzo, per gli scopi che lo stesso si prefigge, è a carico unicamente della ditta;
 - e) i residui della frantumazione saranno stoccati in cumuli di pezzatura omogenea, in attesa del loro conferimento e riutilizzo presso impianti e/o cantieri;
 - f) ogni partita di rifiuti conferita all'impianto sarà registrata su di un apposito registro di carico e scarico conforme ai modelli approvati;
 - g) i materiali recuperati presso i singoli siti dovranno essere effettivamente destinati al riutilizzo nel rispetto dei limiti qualitativi anche se di granulometria variabile;
 - h) gli impianti dovranno essere dotati di idonei sistemi di contenimento e abbattimento delle emissioni;
 - i) dovrà essere assicurata la disponibilità di acqua da utilizzare per la umidificazione dei cumuli, dei piazzali e delle vie di transito;
 - j) i prodotti costituiti da materiale inerte polverulento stoccato in cumuli dovranno essere irrorati con acqua ovvero coperti con teli al fine di limitare al massimo lo spolveramento;

Quantità secondo
potenzialità "in A"

GIOVE
D. 5296 del
18/04/09

Segue determinazione n. 1512 del 2003 - pag. 5

- k) i silos di stoccaggio eventualmente presenti dovranno essere dotati di opportuni sistemi di abbattimento applicati ai condotti di sfiao;
- l) nel caso di ubicazione del cantiere in prossimità di zone abitate, al fine di contenere al massimo eventuali dispersioni di polveri potrà essere prevista l'installazione di barriere temporanee con teli ombreggianti di altezza adeguata;
- m) ~~la ditta Ecocave S.r.l. dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti e azioni finalizzate~~ come riportato nella relazione istruttoria;
- n) la ditta è tenuta ad effettuare presso ogni sito di attività ~~una adeguata~~ sulle emissioni acustiche prodotte dal frantoio, sulla base della normativa vigente in materia e a rispettare contestualmente i limiti di emissione previsti;
- o) per lo svolgimento delle "campagne di attività" in nuovi siti la ditta dovrà presentare all'Amministrazione regionale la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 1512/2001 nonché accendere, per ogni singolo impianto mobile e per ogni cantiere, ~~una polizza assicurativa a responsabilità civile contro l'inquinamento, con massimale assicurato pari a € 206.582,76 a favore della Regione Umbria. Per la "campagna" ed i siti già comunicati a questa Regione ai sensi dell'art. 28, comma 7 del D.Lgs. 22/97 comma della D.G.R. 1512/01 e ancora attivi, la ditta dovrà, entro 30 giorni dall'assunzione della polizza assicurativa prima indicata, nonché rispettare le prescrizioni operative previste nel presente atto e dare~~
- p) i rifiuti precedentemente autorizzati che, anche per effetto della decisione n. 2080/532/CE e s.m.i., sono classificati ~~pericolosi~~
- dovranno essere provvisti di certificazione analitica che ne attesti le caratteristiche chimico-fisiche;
 - dovranno essere stoccati in aree impermeabilizzate dotate di canaletta esterna e relativo pozzetto per la raccolta e il recupero degli eventuali liquidi che dovranno essere avviati ad idonei impianti di trattamento;
 - potranno essere trattati presso l'impianto anche attraverso miscelazione con altre tipologie omogenee, purché compatibili dal punto di vista chimico-fisico. Sul materiale così trattato e prima del suo recupero dovranno essere effettuate idonee analisi finalizzate ad accertare le caratteristiche qualitative del materiale e soprattutto il non superamento dei limiti di concentrazione previsti dall'allegato 1), tabella 1), lettera b) del D.M.A. 471/99. Le partite di materiali che non dovessero rientrare nei limiti di concentrazione di cui sopra dovranno essere avviati ad idonei impianti di smaltimento;
 - per la specifica tipologia "rifiuti costituiti da legno impregnato con preservante a base di creasoto" (CER 170204; 170903) i materiali dovranno essere costituiti da spezzoni o manufatti di legno impregnato con oli derivanti dalla distillazione del catrame di carbon fossile (creasoto), con un contenuto < 250 g/Kg di legno. Tali materiali potranno essere recuperati e commercializzati solo in caso in cui il materiale ha le stesse caratteristiche del legno nuovo impregnato con un contenuto di creasoto che al massimo può raggiungere il valore massimo di 250 g/Kg. Nel caso di reimpiego in falegnameria e carpenteria per la realizzazione di palificazione di palizzate, di paravalanghe, di contenimenti di strade, di terrapieni, di opere di sfruttamento forestale etc., il prodotto dovrà essere contrassegnato con marchio indelebile che indichi il divieto di utilizzo come combustibile domestico. In ogni caso è vietato l'utilizzo per la fabbricazione di imballaggi che possono entrare in contatto con prodotti destinati all'alimentazione umana o animale;

Emissioni
AcustichePolizza
Re
GSARifiuti
PericolosiTraverse
Pericolose

Seque determinazione n. 10512 del 2003 - 10512

- q) i residui della frantumazione saranno stoccati in cumuli in attesa del loro successivo conferimento e riutilizzo. Tali materiali, nel rispetto anche di quanto previsto nella L.R. n.2 del 3 febbraio 2000 "Norme per la disciplina delle attività di cava e per il riuso dei materiali da demolizione" devono essere avviati al recupero mediante il loro impiego per la realizzazione di sottofondi, massicciate stradali e altre opere compatibili, anche se di granulometria variabile, nel rispetto dei limiti qualitativi previsti per ogni specifico impiego;
3. di incaricare il Servizio 5° della Direzione Politiche Territoriali - Ambiente e Infrastrutture ad inviare alla ditta Ecocave S.r.l., all'ARPA, alla Amministrazione Provinciale competente per territorio nonché alle altre Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il presente atto;
4. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

L'Istruttore

Dott.ssa Giovanna Saltalamacchia



Si attesta la regolarità del procedimento

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Giovanna Saltalamacchia

Il Dirigente responsabile del servizio
Dott. Mario Valentini

Perugia,

17 DIC. 2003

sSAL9/sp

2003

1157
Segue determinazione n. del 4-03-2003 pag. n. 5

RELAZIONE ISTRUTTORIA



OGGETTO: D. Lgs. 22/97 - Ditta Ecocave S.r.l. - Autorizzazione ai sensi dell'art.28, comma 7 alla gestione di impianti mobili per il trattamento e recupero di materiali inerti. Modifiche e integrazioni alla D.D. n.5083/2002.

Premesso che:

- con D.G.R. n.3015/90, rilasciata ai sensi del DPR 915/82, e successive proroghe e integrazioni, la Ditta Ecocave S.r.l., con sede legale in Perugia, Via dei Filosofi 47, è stata autorizzata alla gestione di un impianto mobile per la selezione e il riciclaggio di residui inerti provenienti da demolizione e scavi, nonché di materiali di risulta da demolizione di pavimentazioni stradali;
- con la deliberazione di cui sopra, successivamente prorogata e integrata, la medesima Ditta è stata autorizzata a svolgere la predetta attività di recupero presso il sito di S. Martino in Campo nel Comune di Perugia e Pantalla nel Comune di Todi;
- dall'attività di trattamento svolto dalla Ditta in questione, presso i siti sopracitati, si producono materiali destinati all'edilizia e alla realizzazione di sottofondi e massicciate stradali, il cui impiego è auspicato dallo stesso D. Lgs. 22/97, dalla D.G.R. n.6218/98 e n.1229/99, nonché dalla L.R. n.2 del 3 gennaio 2000 concernente: "Norme per la disciplina delle attività di cava e per il riuso dei materiali da demolizione";
- con il D. Lgs. 22/97 ed in particolare l'art.28, comma 7 che stabilisce: "Gli impianti di smaltimento e recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati in via definitiva dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza";
- con la deliberazione di Giunta Regionale n.1512 del 28.11.2001, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.61 del 12.12.2001, sono stati dettati i criteri per il rilascio, ai sensi dell'art.28, comma 7, delle autorizzazioni all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti, nonché le modalità per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- a seguito delle determinazioni di cui sopra l'autorizzazione precedentemente rilasciata alla Ditta Ecocave S.r.l. per lo smaltimento della propria attività di recupero presso i siti S. Martino in Campo e Pantalla di Todi è stata integrata con due impianti mobili di frantumazione da utilizzare per lo svolgimento di singole campagne di attività nel territorio regionale e/o nazionale;
- con nota prot. n.16072 del 14.07.2003 la Ditta Ecocave S.r.l. ha chiesto di integrare e modificare parzialmente l'autorizzazione concessa chiedendo altresì di distinguere e separare le attività svolte presso i siti di S. Martino in Campo e Pantalla di Todi, originariamente autorizzate con D.G.R. n.3015/90, ai sensi dell'art.6 lettere c) e d) del D.P.R. 915/82, successivamente adeguate ai sensi del D. Lgs. 22/97, da quelle autorizzate ai sensi dell'art.28, comma 7 del D. Lgs. 22/97.

Segue determinazione n. 1151

Relativamente alle integrazioni richieste dalla Ditta Ecocave S.r.l. le stesse riguardano l'estensione delle tipologie precedentemente trattate e riportate nella D.D. 5083/2002 con quelle di seguito indicate specificando che tali tipologie di rifiuti verranno trattate solo nel caso in cui siano già stoccate nel sito ove viene svolta la campagna di attività:

CER 01 04 09 scarti di sabbia e argilla;
CER 01 05 05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli;
CER 02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole;
CER 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica;
CER 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04);
CER 10 01 02 ceneri leggere di carbone;
CER 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato;
CER 10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14;
CER 20 02 02 terra e roccia;
Mentre per quanto riguarda le seguenti tipologie, saranno trattate solo ed esclusivamente qualora costituite da materiali inerti, quali: ghiaia, ciottoli ecc., da:
CER 19 08 01 vaglio;
CER 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari.

IMPIANTI MOBILI DI TRITURAZIONE

Gli impianti mobili di recupero che la Ditta dichiara di utilizzare per le operazioni di trattamento di materiali inerti provenienti da demolizioni e scavi, nonché di materiali di risulta da demolizioni di pavimentazioni stradali, sono quelli per i quali la Ditta Ecocave S.r.l. è stata precedentemente autorizzata con D.D. n. 5083/2002 e di seguito riportati:

- me*
Jan
- IMPIANTO n. 1 - BROWNLENNOX; *MATRICOLO M 4804*
 - IMPIANTO n. 2 - HARTL SUPERTRAK 504 PCV; *MATRICOLO -> cancellato*
 - IMPIANTO n. 3 - HARTL SUPERTRAK ST 504 PCV. *MATRICOLO 98933*

Tali impianti mobili verranno utilizzati sia presso gli impianti autorizzati di San Martino in Campo di Perugia e Pantalla di Todi, sia negli altri siti regionali e nazionali, autorizzati ai sensi degli articoli 13, 27, 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 o di deposito temporaneo.

Relativamente alle caratteristiche tecniche degli impianti sopracitati, trattandosi di impianti precedentemente autorizzati, le stesse sono state valutate nei precedenti atti autorizzativi.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle singole campagne di attività, nella Regione Umbria, la Ditta dichiara che si atterrà a quanto previsto nelle Direttiva emanata con D.G.R. n. 1512 del 28/11/01.

Allegata alla richiesta in questione la Ditta ECOCAVE S.r.l. ha allegato una relazione tecnica dove vengono descritti:

- il processo di trattamento;
- il funzionamento degli impianti;
- la potenzialità massima ed effettiva;
- le modalità di svolgimento delle campagne;
- i dispositivi di protezione ambientale;
- le attrezzature ausiliarie in dotazione all'impianto;
- gli adempimenti amministrativi ai quali la ditta ottempererà;
- il ripristino del sito.

Segue determinazione


DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI TRATTAMENTO

Gli impianti utilizzati dalla Ditta sono tecnologicamente efficienti ed idonei a trattare sia piccole quantità di rifiuti da costruzione e demolizione, sia ingenti quantitativi, presso i depositi temporanei o presso i siti di messa in riserva, generando così un risparmio sui costi di trasporto ai produttori di rifiuti stessi.

Il materiale depositato nei siti può essere misto o suddiviso per tipologie da parte del produttore pertanto le operazioni di recupero potranno essere distinte come nei seguenti casi:

- a) Impianto che lavora in presenza di cumuli di rifiuti già precedentemente stoccati;
- b) Impianto in funzione, senza stoccaggio di rifiuti, con alimentazione contemporanea alla lavorazione.

Comunque in ogni caso le problematiche relative all'eventuale stoccaggio devono essere prese in considerazione dal produttore dei rifiuti in quanto l'impianto in questione si limita alle seguenti fasi tecnologicamente connesse:



Si tratta di tecnologie a secco, cioè che non prevedono l'impiego di uno o più cicli di lavaggio dei materiali riciclati, né alcuna percolazione sul suolo.

Segue determinazione n. 71672 del 10-7-1982 pag. 10

FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

L'alimentazione al ciclo di trattamento viene sempre effettuata con pala meccanica. Al fine di garantire un controllo sistematico sulla qualità dei rifiuti immessi nella tramoggia non viene consentita l'alimentazione diretta dagli autocarri in arrivo. Il rifiuto inserito nella tramoggia viene tenuto visivamente sempre sotto controllo da un operatore, fin quando non inizia il vero e proprio ciclo di trattamento.

L'operatore, qualora ne ravvisi la necessità, può bloccare l'alimentazione ed il ciclo di trattamento in qualsiasi momento per sottoporre i materiali o ad una semplice ispezione visiva più accurata, oppure può disporre l'accantonamento degli stessi per eseguire successivamente un'analisi chimico - fisica, al fine di verificare in via definitiva la qualità degli stessi.

Al momento del caricamento avviene una prima selezione manuale per allontanare i rifiuti indesiderati come legno, carta, plastica e cavi.

La fase successiva corrisponde ad una prima selezione naturale effettuata tramite il prevaglio, che permette di evitare l'invio alla macinazione della frazione fine.

Le frazioni qui ottenute sono da 0 a 10 mm. che possono essere stoccate a parte o semplicemente riunite al materiale di macinazione.

Dopo questa operazione il materiale viene frantumato. Oltre alla riduzione granulometrica dei rifiuti si ottiene anche il distacco del ferro dal calcestruzzo senza che possano verificarsi danni alla meccanica del mulino stesso.

La tecnologia applicata consente il completo distacco del ferro dal calcestruzzo.

La produzione di polvere nell'impianto di triturazione è dovuta esclusivamente allo scarico del prodotto finito, che per caduta gravimetrica dal nastro si accumula sul terreno sottostante dopo una caduta di circa 2,5 metri dal suolo.

A valle del mulino è installato un dispositivo per l'abbattimento delle polveri a getti di acqua nebulizzata, che consente l'eliminazione del problema e il recupero delle polveri stesse che, invece di disperdersi nell'ambiente, vanno ad incrementare la frazione fine del prodotto.

I materiali in uscita dal mulino vengono deferrizzati, con apposito nastro magnetico deferrizzatore, in modo da separare i metalli ferrosi presenti.

Con il vibrovaglio viene anche effettuata la separazione delle parti leggere indesiderate. Attraverso operazioni di regolazione è possibile ottenere cumuli di materiali in uscita nelle dimensioni desiderate.

POTENZIALITA' NOMINALE ED EFFETTIVA DELL'IMPIANTO

La potenza nominale di ogni singolo impianto secondo le caratteristiche costruttive è di circa 200 tonnellate/ora, si ritiene comunque che quella effettiva si aggiri intorno a circa 180 tonnellate/ora, per rifiuti che non abbiano elevata presenza di ferro, mentre per i blocchi di cemento armato si può ragionevolmente supporre una potenza di circa 120 tonnellate/annue.

Segue determinazione n. ¹⁴⁶⁷¹ del 20/03/97 - pag. 11/18

Ovviamente capacità inferiori sono associate alle produzioni di materiali fini che necessitano di maggiore lavorazione.

Gli impianti sono dotati di moderne tecnologie, sono mobili e trasportabili, pertanto possono essere dislocati sul territorio e utilizzati nei vari siti o per singoli trattamenti, sia periodici che a cicli e possono essere impiegati per una media giornaliera di circa sei - otto ore lavorative.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

I siti in cui l'impianto sarà impiegato per il trattamento dei rifiuti, cioè dove eseguirà le singole campagne di attività di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, previa comunicazione, almeno 60 giorni prima, alla regione territorialmente competente, dovranno essere a seconda dei casi:

- iscritti nel registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, per la messa in riserva (R13), di cui all'Allegato C, del citato decreto;
- depositi temporanei che non abbiano ancora superato i limiti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 22/97;
- deposito preliminare (D15), di cui all'Allegato B del D.Lgs. 22/97, autorizzato dalla regione e/o provincia territorialmente competente, ai sensi degli articoli 27 e 28 del citato decreto.
- stoccaggi autorizzati ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 22/97 (ordinanza sindacale).

Tali siti, costituiti da cumuli di rifiuti che sono organizzati e gestiti dai produttori dei rifiuti o dai soggetti iscritti/autorizzati, rappresentano anche i luoghi dove l'impianto di recupero dovrà trattare temporaneamente/ciclicamente i rifiuti.

Per quanto concerne le tipologie di rifiuti prodotti dall'impianto durante le operazioni di recupero, saranno stoccati nel rispetto della vigente normativa, e cioè:

- Rifiuti pericolosi - in contenitori etichettati, nel rispetto della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/84;
- Rifiuti non pericolosi - in contenitori o in cumuli per tipologie omogenee.

Tali rifiuti saranno stoccati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6 del D.Lgs. 22/97, sul deposito temporaneo e destinati allo smaltimento in discarica o al recupero tenendo conto dei limiti quantitativi e temporali previsti dal citato articolo, 10 mc. per i rifiuti pericolosi, 20 mc. per quelli non pericolosi e comunque una volta all'anno indipendentemente dalla quantità.

In ogni caso, i rifiuti prodotti dall'impianto saranno destinati allo smaltimento o al recupero ad ogni fine delle singole campagne di attività, in modo da garantire il ripristino del sito nelle condizioni ambientali precedenti alle lavorazioni.

SISTEMI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Durante le operazioni di recupero l'impianto non produce effluenti liquidi in quanto non avviene nessun lavaggio del materiale trattato.

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera di polveri prodotte dall'impianto, possono considerarsi praticamente nulle durante la fase di triturazione, in quanto gli stessi sono dotati di un dispositivo per l'abbattimento delle polveri a getti di acqua nebulizzata, che consente

Seque determinazione n. 11472 del 2002 - pag. 12/18

l'eliminazione del problema e il recupero delle polveri stesse che, invece di disperdersi nell'ambiente ricadono sul cumulo, andando ad incrementare la frazione fine del prodotto.

L'impianto così realizzato è stato garantito ed omologato a norma CEE dalla Ditta costruttrice per il rispetto delle emissioni sonore, sia nelle zone di controllo dello stesso che esternamente all'impianto.

Gli impianti mobili, come nel caso in questione, non sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, che detta norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto da impianti industriali.

Al personale operante verranno forniti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (tute, guanti, scarpe, maschere) previsti dalle vigenti disposizioni.

ATTREZZATURE AUSILIARIE IN DOTAZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto per un corretto funzionamento potrebbe utilizzare anche attrezzature ausiliarie, come di seguito elencate:

- Una pala meccanica gommata, necessaria per l'alimentazione dell'impianto, in grado di prelevare i rifiuti dai vari cumuli di stoccaggio provvisorio. Tale pala è utilizzata anche per la movimentazione e il caricamento sugli automezzi del prodotto finito.
- Pinza meccanica, necessaria nel caso si debbano tritare blocchi di cemento armato di notevoli grandezza, che per la loro dimensioni non possono essere inseriti direttamente nella tramoggia.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

La Ditta ottempererà ai seguenti adempimenti:

- Formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti prodotti, di cui all'articolo 15, del D.Lgs. 22/97, che deve essere compilato secondo le indicazioni contenute nel D.M. 1° aprile 1998, n. 145;
- Registro di carico e scarico dei rifiuti, di cui all'articolo 12, del D.Lgs. 22/97, per annotare i movimenti relativi al trattamento e alla produzione dei rifiuti, e deve essere compilato con le modalità precisate nel D.M. 1° aprile 1998, n. 148;
- M.U.D., di cui all'articolo 11, del D.Lgs. 22/97.

I registri e i relativi formulari saranno conservati per cinque anni e tenuti a disposizione delle autorità di controllo.

Il M.U.D. sarà presentato alla CCIAA del capoluogo di regione in cui ha sede l'unità operativa.

RIPRISTINO DEL SITO

Il sito di stoccaggio dei rifiuti, una volta terminate le operazioni di recupero con l'impianto mobile, verrà ripristinato o nel caso messo in sicurezza, attraverso l'allontanamento dei rifiuti prodotti, l'accumulo di materia prima e di tutte le azioni necessarie che garantiscono la tutela della salute e quella dell'ambiente stesso. A tale proposito verrà redatta una relazione tecnica, a cura del Responsabile Tecnico, in cui si descrivono: i rifiuti trattati; le ore lavorate; le materie prime prodotte; i rifiuti prodotti e i rispettivi quantitativi; i soggetti autorizzati coinvolti nella gestione dei rifiuti (trasportatori, smaltitori, recuperatori).

Seque determinazione n. ⁴⁶¹² del 2003.

Copia di tale relazione sarà depositata presso la sede legale della Ditta e sarà a disposizione degli organi di controllo che ne facciano richiesta.

Sulla base di quanto riportato nella relazione tecnica allegata alla richiesta e sopra riportato di quanto stabilito con D.G.R. n.1512/2001 nonché di quanto previsto nella precedente autorizzazione si ritiene che si possa procedere alla separazione delle attività previste dalla D. D. n.5083/2002 procedendo ad autorizzare con il presente atto la gestione di impianti mobili di frantumazione, ai sensi dell'art.28, comma 7 e ad integrare l'autorizzazione precedentemente rilasciata con le tipologie di rifiuto richieste qualora le stesse siano già presenti nel sito ove viene svolta la campagna di attività.

Tutto ciò premesso e considerato si propone:

1. di autorizzare in via definitiva, ai sensi dell'art.28 - comma 7 - del D. Lgs. n.22/97, la ditta Ecocave S.r.l., con sede legale in Via dei Filosofi, 47 - Perugia, alla gestione dei sottoriportati impianti mobili:
 - IMPIANTO n. 1 - BROWNLENNOX; *ok*
 - IMPIANTO n. 2 - HARTL SUPERTRAK 504 PCV; *→ SOST. DA ONTRAGE*
 - IMPIANTO n. 3 - HARTL SUPERTRAK ST 504 PCV; *OK*

2. di stabilire che:

- la ditta Ecocave S.r.l. nella gestione degli impianti di frantumazione di inerti dovrà attenersi alla documentazione progettuale presentata, al rispetto di tutte le normative vigenti, o che entrassero in vigore successivamente, in materia ambientale e di sicurezza e igiene dei lavoratori;
- per lo svolgimento delle singole campagne di attività, così come previsto all'art.28, comma 7 del D. Lgs. n.22/97, la ditta dovrà ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese di gestione dei rifiuti;
- i rifiuti che potranno essere trattati nelle singole campagne di attività sono quelli riportati nell'allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la ditta dovrà rispettare, inoltre, le prescrizioni che seguono:
 - a) durante lo scarico dei materiali soggetti a trasporto eolico, si dovrà provvedere ad effettuare una adeguata umidificazione dei materiali stessi;
 - b) durante lo scarico e/o trattamento sarà effettuato un controllo finalizzato alla intercettazione di frazioni estranee e/o di materiali putrescibili tra i rifiuti conferiti, che dovranno essere tempestivamente smaltiti, tramite trasportatori autorizzati, presso idonei impianti;
 - c) i cumuli dei materiali in ingresso e in uscita dall'impianto non dovranno superare i 10 m. di altezza. Relativamente ai quantitativi di materiali trattati gli stessi saranno in funzione della potenzialità degli impianti e comunque rispettosi di quanto stabilito con D.G.R. 1512 del 28.11.2001;
 - d) i rifiuti stoccati, saranno avviati, tramite nastri trasportatori e/o altri mezzi meccanici, all'impianto di frantumazione per essere ridotti a pezzature omogenee sulla base delle indicazioni impartite dal responsabile dell'impianto in funzione delle specifiche destinazioni di riutilizzo; la responsabilità della qualità del prodotto ottenuto e della sua effettiva e completa possibilità di riutilizzo, per gli scopi che lo stesso si prefigge, è a carico unicamente della ditta;
 - e) i residui della frantumazione saranno stoccati in cumuli di pezzatura omogenea, in attesa del loro conferimento e riutilizzo presso impianti e/o cantieri;
 - f) ogni partita di rifiuti, conferita agli impianti, sarà registrata su di un apposito registro di carico e scarico conforme ai modelli approvati;

Segue determinazione n. ¹⁵¹² del 2003, sez. n. 13

- g) i materiali recuperati presso i singoli siti dovranno essere effettivamente destinati al riutilizzo nel rispetto dei limiti qualitativi anche se di granulometria variabile;
- h) gli impianti dovranno essere dotati di idonei sistemi di contenimento e abbattimento delle emissioni;
- i) dovrà essere assicurata la disponibilità di acqua da utilizzare per la umidificazione dei cumuli, dei piazzali e delle vie di transito;
- j) i prodotti costituiti da materiale inerte polverulento stoccato in cumuli dovranno essere irrorati con acqua ovvero coperti con teli al fine di limitare al massimo lo spolveramento;
- k) i silos di stoccaggio eventualmente presenti dovranno essere dotati di opportuni sistemi di abbattimento applicati ai condotti di sfiato;
- l) nel caso di ubicazione del cantiere in prossimità di zone abitate, al fine di contenere al massimo eventuali dispersioni di polveri potrà essere prevista l'installazione di barriere temporanee con teli ombreggianti di altezza adeguata;
- m) al termine di ogni campagna di attività la Ditta Ecocave S.r.l. dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti e azioni finalizzate al ripristino del sito così come riportato nella relazione istruttoria;
- n) la ditta è tenuta ad effettuare presso ogni sito di attività una indagine sulle emissioni acustiche prodotte dal frantoio, sulla base della normativa vigente in materia e a rispettare contestualmente i limiti di emissione previsti;
- o) per lo svolgimento delle "campagne di attività" in nuovi siti la ditta dovrà presentare all'Amministrazione regionale la documentazione prevista dalla D.G.R. n.1512/2001 nonché accendere, per ogni singolo impianto mobile e per ogni campagna di attività, una polizza assicurativa a responsabilità civile contro l'inquinamento, con massimale assicurato pari a € 206.582,76 a favore della Regione Umbria. Per le "campagne" ed i siti già comunicati a questa Regione ai sensi dell'art.28 comma 7 del D.Lgs. 22/97 prima della D.G.R. 1512/01 e ancora attivi, la ditta dovrà ugualmente accendere a favore della Regione, entro 60 giorni dall'esecutività del presente atto, la polizza assicurativa prima indicata, nonché rispettare le prescrizioni operative previste nel presente atto e dare comunicazione alla Regione della avvenuta conclusione delle "campagne" di che trattasi;
- p) i rifiuti precedentemente autorizzati che, anche per effetto della decisione n.2060/532/CE e s.m.i., sono classificati pericolosi:
- dovranno essere provvisti di certificazione analitica che ne attesti le caratteristiche chimico-fisiche;
 - dovranno essere stoccati in aree impermeabilizzate dotate di canaletta esterna e relativo pozzetto per la raccolta e il recupero degli eventuali liquidi che dovranno essere avviati ad idonei impianti di trattamento;
 - potranno essere trattati presso l'impianto anche attraverso miscelazione con altre tipologie omogenee, purché compatibili dal punto di vista chimico-fisico. Sul materiale così trattato e prima del suo recupero dovranno essere effettuate idonee analisi finalizzate ad accertare le caratteristiche qualitative del materiale e soprattutto il non superamento dei limiti di concentrazione previsti dall'allegato 1), tabella 1), lettera b) del D.M.A. 471/99. Le partite di materiali che non dovessero rientrare nei limiti di concentrazione di cui sopra dovranno essere avviati ad idonei impianti di smaltimento;
 - per la specifica tipologia "rifiuti costituiti da legno impregnato con preservante a base di creasoto" (CER 170204; 170903) i materiali dovranno essere costituiti da spezzoni o manufatti di legno impregnato con oli derivanti dalla distillazione del catrame di carbon fossile (creasoto), con un contenuto < 250 g/Kg di legno. Tali materiali potranno essere recuperati e commercializzati solo in caso in cui il materiale ha le stesse caratteristiche del legno nuovo impregnato con un contenuto

Segue determinazione n. 177 del 2003

indelebile che indichi il divieto di utilizzo come combustibile domestico. In ogni caso è vietato l'utilizzo per la fabbricazione di imballaggi che possono entrare in contatto con prodotti destinati all'alimentazione umana o animale;

- q) i residui della frantumazione saranno stoccati in cumuli in attesa del loro successivo conferimento e riutilizzo. Tali materiali, nel rispetto anche di quanto previsto nella L.R. n.2 del 3 febbraio 2000 "Norme per la disciplina delle attività di cava e per il riuso dei materiali da demolizione" devono essere avviati al recupero mediante il loro impiego per la realizzazione di sottofondi, massicciate stradali e altre opere compatibili, anche se di granulometria variabile, nel rispetto dei limiti qualitativi previsti per ogni specifico impiego;
3. di incaricare il Servizio 5° della Direzione Politiche Territoriali - Ambiente e Infrastrutture ad inviare alla ditta Ecocave S.r.l., all'ARPA, alla Amministrazione Provinciale competente per territorio nonché alle altre Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il presente atto.



sSAL9/sp
2003

Segue determinazione n. _____ del _____

ALLEGATO - RIFIUTI DA TRATTARE PER LE SINGOLE CAMPAGNE

- 01 00 00 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
- 01 04 00 rifiuti derivanti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
- 01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 05 00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
- 01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
- 02 00 00 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
- 02 01 00 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
- 02 01 10 rifiuti metallici
- 02 04 00 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
- 05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- 05 01 00 rifiuti della raffinazione del petrolio
- 08 00 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
- 08 02 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
- 10 00 00 Rifiuti prodotti da processi termici
- 10 01 00 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
- 17 00 00 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
- 17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
- 17 01 01 cemento
- 17 01 02 mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramiche
- 17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
- 17 02 00 legno, vetro e plastica
- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica
- 17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
- 17 03 00 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone
- 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
- 17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 17 04 00 metalli (incluse le loro leghe)
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone

Segue determinazione n. 1151 del 1982



- 17 04 00 metalli (incluse le loro leghe)
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti
- 17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
- 17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
- 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
- 17 05 00 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
- 17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
- 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
- 17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
- 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
- 17 06 00 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
- 17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto
- 17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
- 17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto
- 17 08 00 materiali da costruzione a base di gesso
- 17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
- 17 09 00 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
- 17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
- 17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
- 17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
- 19 00 00 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
- 19 08 00 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
- 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 19 09 00 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
- 19 10 00 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
- 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 12 00 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
- 20 00 00 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
- 20 02 00 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

Segue determinazione n. 11571 del 1-1-03

Si specifica che le sottoriportate tipologie già incluse nel precedente elenco, e che con il presente atto vanno ad integrare quelle precedentemente autorizzate, potranno essere trattate solo nel caso in cui sono già stoccate nel sito ove viene svolta la campagna di attività:

- CER 01 04 09 scarti di sabbia e argilla;
 - CER 01 05 03 fanghi e reflui di perforazione contenenti oli;
 - CER 02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole;
 - CER 02 07 02 carbonato di calcio fuori specifica;
 - CER 02 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04);
 - CER 02 01 02 ceneri leggere di carbone;
 - CER 02 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato;
 - CER 02 01 04 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coinceenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14;
 - CER 02 01 05 terra e roccia;
- Mentre per quanto riguarda le seguenti tipologie, saranno trattate solo ed esclusivamente qualora costituite da materiali inerti, quali: ghiaia, ciottoli ecc., da:
- CER 02 01 06
 - CER 02 01 07
 - CER 02 01 08
 - CER 02 01 09
 - CER 02 01 10
 - CER 02 01 11
 - CER 02 01 12
 - CER 02 01 13
 - CER 02 01 14
 - CER 02 01 15
 - CER 02 01 16
 - CER 02 01 17
 - CER 02 01 18
 - CER 02 01 19
 - CER 02 01 20
 - CER 02 01 21
 - CER 02 01 22
 - CER 02 01 23
 - CER 02 01 24
 - CER 02 01 25
 - CER 02 01 26
 - CER 02 01 27
 - CER 02 01 28
 - CER 02 01 29
 - CER 02 01 30
 - CER 02 01 31
 - CER 02 01 32
 - CER 02 01 33
 - CER 02 01 34
 - CER 02 01 35
 - CER 02 01 36
 - CER 02 01 37
 - CER 02 01 38
 - CER 02 01 39
 - CER 02 01 40
 - CER 02 01 41
 - CER 02 01 42
 - CER 02 01 43
 - CER 02 01 44
 - CER 02 01 45
 - CER 02 01 46
 - CER 02 01 47
 - CER 02 01 48
 - CER 02 01 49
 - CER 02 01 50
 - CER 02 01 51
 - CER 02 01 52
 - CER 02 01 53
 - CER 02 01 54
 - CER 02 01 55
 - CER 02 01 56
 - CER 02 01 57
 - CER 02 01 58
 - CER 02 01 59
 - CER 02 01 60
 - CER 02 01 61
 - CER 02 01 62
 - CER 02 01 63
 - CER 02 01 64
 - CER 02 01 65
 - CER 02 01 66
 - CER 02 01 67
 - CER 02 01 68
 - CER 02 01 69
 - CER 02 01 70
 - CER 02 01 71
 - CER 02 01 72
 - CER 02 01 73
 - CER 02 01 74
 - CER 02 01 75
 - CER 02 01 76
 - CER 02 01 77
 - CER 02 01 78
 - CER 02 01 79
 - CER 02 01 80
 - CER 02 01 81
 - CER 02 01 82
 - CER 02 01 83
 - CER 02 01 84
 - CER 02 01 85
 - CER 02 01 86
 - CER 02 01 87
 - CER 02 01 88
 - CER 02 01 89
 - CER 02 01 90
 - CER 02 01 91
 - CER 02 01 92
 - CER 02 01 93
 - CER 02 01 94
 - CER 02 01 95
 - CER 02 01 96
 - CER 02 01 97
 - CER 02 01 98
 - CER 02 01 99
 - CER 02 01 00

sSAL9/sp
2003

REGIONE DELL'UMBRIA

Giunta Regionale

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

La presente copia, corredata di n. 17...
monetari... è conforme all'originale
conservato presso questo Ufficio.

Perugia, 9 - 19 - GEN. 2004...



ISTRUTTORE
G. B. B. B.

G. B. B. B.